

## OSSERVAZIONI E RICHIESTE DI MODIFICHE AL D.L. 5/2023

Le scriventi Associazioni, rappresentative ex articolo 137 Codice del Consumo, pur apprezzando lo spirito del Decreto Legge in esame, formulano i seguenti emendamenti e proposte al fine di migliorarne l'impatto per i cittadini consumatori e l'efficacia dell'azione di governo.

In particolare, si osserva e suggerisce:

- **all'articolo 1, comma 1 (Bonus carburante)**, si segnalano l'opportunità di valutare l'incremento dell'importo di euro 200,00 con una somma maggiore, ma soprattutto quella di estendere il *bonus* carburanti a tutti i settori del lavoro subordinato, defiscalizzandone gli oneri a carico delle imprese affinché vengano incentivate alla loro erogazione ai propri dipendenti.
- **all'articolo 1, comma 2 (Prezzo medio)**, si richiede che il calcolo del prezzo medio su base territoriale sia distinto per modalità di erogazione del servizio (*servito* e *self-service*) e per localizzazione dell'impianto su rete autostradale o rete stradale urbana e interurbana. Si richiede che tali informazioni vengano fornite attraverso adeguata cartellonistica presso gli impianti e inoltre con l'istituzione di una App pubblica attraverso la quale l'automobilista possa verificare (nel posto in cui si trova) il prezzo medio calcolato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nonché i prezzi comunicati dai singoli gestori con i tre migliori prezzi nel bacino territoriale di riferimento, favorendo la possibilità di rifornirsi presso il punto vendita più economico e, contestualmente, con l'utilizzo della stessa APP, poter comunicare eventuali difformità di prezzo riscontrate alla pompa. Si richiede l'esplicitazione che la rilevazione/comunicazione della media sia giornaliera o, se settimanale, sia comunque effettuata ad ogni variazione dei prezzi.
- **All'articolo 1, comma 4 (Sanzioni)**, premesso che ne va mantenuto un valore deterrente congruo, la sanzione pecuniaria può essere ridotta e modulata in funzione della gravità dell'infrazione, così come la chiusura dell'impianto può essere prevista da 1 a 30 giorni dopo la reiterazione per tre volte delle violazioni nell'arco di 30 giorni. Si segnala l'opportunità di estendere il potere di accertamento alla Polizia Stradale ovvero alla Polizia Locale, tenuto conto dell'ubicazione territoriale dell'impianto.
- **all'articolo 1, comma 5 (Destinazione d'uso delle sanzioni)**, si richiede di integrare la frase finale "[...] ad iniziative realizzate tramite le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 del Codice del Consumo in favore dei cittadini volta favorire la trasparenza dei prezzi dei carburanti e diffondere un consumo consapevole ed informato" con il seguente periodo "nella misura di un importo di almeno la metà di quanto versato nel suddetto capitolo". Si propone di aggiungere al successivo capoverso dopo la parola "periodo" l'espressione "previo parere del CNCU di cui all'articolo 136 del Codice del Consumo".

- **all'articolo 2 del Decreto (Accisa mobile)**, si richiede la correzione alla linea b) dell'espressione "[...] può essere adottato se il prezzo [...]" con "[...] è adottato se il prezzo [...]". Si richiede, inoltre, l'introduzione di un comma aggiuntivo che stabilisca la riduzione dell'aliquota Iva sui carburanti al 10% a regime, e in via transitoria per i prossimi mesi, in considerazione sia delle maggiori entrate e sia degli aggravii di prezzo già registrati nonché del rischio di un loro prossimo peggioramento (per effetto della prossima entrata in vigore del divieto d'importazione di prodotti petroliferi dalla Russia), ponendosi, dunque, quale misura urgente di immediata efficacia.

Pur ritenendo utile e molto positiva la reintroduzione dell'accisa mobile, che le stesse scriventi AA.CC. avevano proposto, si rileva come non sia più rinviabile affrontare complessivamente il problema dell'eccessiva tassazione dei carburanti in Italia, che li rende tra i più costosi in Europa, con danni alla competitività dell'intero Paese e ai cittadini consumatori. Si propone di adottare progressivamente una modifica che preveda l'esclusione delle accise sui carburanti dalla base imponibile Iva, al fine di eliminare un'ingiusta doppia tassazione e di compensare in parte la disparità di trattamento dei cittadini consumatori che non scaricano l'Iva dal proprio reddito rispetto a gran parte delle imprese e dei lavoratori autonomi che possono, invece, detrarla parzialmente o totalmente.

- **all'articolo 3, comma 1, lettera a (Modifiche al comma 198)**, si propone di prevedere che le strutture regionali che si occupano del controllo dei prezzi (osservatori, sportelli, ecc.) coinvolgano le associazioni dei consumatori iscritte all'elenco di cui all'art. 137 del Codice del Consumo nel monitoraggio.
- **all'art. 3 comma 1, lettera c (Introduzione del comma 199 bis)**, si propone d'inserire dopo le parole "[...] di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi." del primo capoverso la seguente frase: "La Commissione si riunisce d'impulso del Garante e su richiesta dei componenti e, comunque, almeno 3 volte all'anno". Si propone d'inserire dopo le parole "[...] filiera di mercato" del penultimo capoverso il periodo: "Al fine di contenere la dinamica dei prezzi del carburante, la Commissione può inoltre utilizzare i poteri di assoggettamento, anche temporaneo, di tali prezzi al regime di sorveglianza relativo a ogni fase di scambio, come disposto dalla delibera CIPE n. 26 del 30 luglio 1991".
- **all'articolo 3, comma 1, lettera c (Introduzione del comma 199 ter)**, si apprezza la presenza dei rappresentanti dei consumatori (che la norma mira a tutelare), ma si propone d'innalzare a 6 il numero dei loro rappresentanti e di introdurre dopo la citazione del CNCU l'espressione "al quale rendicontano la propria attività".
- **all'articolo 3 comma 1 lettera c (Introduzione del comma 199 quater)**, si propone di inserire un richiamo alla possibile attivazione del Tavolo permanente di confronto presso il Mise, ora Mimit, tra rappresentanti dei consumatori, delle imprese di raffinazione e di distribuzione e vendita all'ingrosso e al dettaglio dei carburanti già istituito nella precedente crisi del mercato del 2007.

- **all'articolo 3, comma 1, lettera c (Introduzione del comma 199 *quinques*)**, si propone inoltre che, nel caso si profilino ipotesi di fenomeni speculativi derivanti da condotta commerciale scorretta, il Garante dei Prezzi provvede a segnalare il caso e informare l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato.
- **Articolo 4 (Buono trasporti)**, si propone di valutare l'incremento sia del valore del *bonus* (ora di 60 euro) che della platea dei beneficiari (portando da 20.000 a 35.000 euro la soglia di reddito percepito nel 2022), prevedendo maggiori risorse e, comunque, l'impegno per l'accoglimento di tutte le domande.
- Si ritiene infine debba essere inserito un apposito articolo che autorizzi il governo ad emanare un D.lgs. attuativo della riforma del settore con l'obiettivo di riorganizzare entro 3 anni la rete dei punti vendita.

ADICONS

UMADOC

ADUSBEF

ALTROCONSUMO

ASSOCIAZIONE UTENTI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

ASSOUTENTI

CASA DEL

CONSUMATORE

CITTADINANZATTIVA

CODACONS

CODICI

CONFCONSUMATO

RICTCU

FEDERCONSUMAT

ORILEGA

CONSUMATORI

MOVIMENTO DIFESA DEL

CITTADINOMOVIMENTO

CONSUMATORI UDICON